



STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

PARTNERS

DR. DARIO STATERA
DR. SERGIO CORIA
DR. FABIO LARUSSA
DR. FRANCESCO BASILE

ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI
DR. CARLO COSTANTINI
RAG. EUGENIO MORETTI
DR. VALENTINA ILARIO
DR. DANIELA IERINÒ

Roma, 2/4/2012

BOLLETTINO INFORMATIVO n.4/2012

E' stato recentemente convertito nella Legge n.27 del 24/3/2012 il Decreto Legge 24/1/2012 n.1, comunemente denominato, sulla stampa specializzata, "decreto liberalizzazioni". Come di consueto commentiamo, qui di seguito, le principali novità fiscali introdotte dal provvedimento.

Srl per gli under 35 (art.3)

Viene inserito nel Codice Civile il nuovo articolo 2463 bis, che introduce nel nostro ordinamento la Società a responsabilità limitata semplificata. Questo nuovo tipo di società può essere costituito da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione e presenta le seguenti particolarità:

- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti secondo un modello standard che sarà fissato dal Ministro della Giustizia entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
- Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1 € e inferiore a 10.000 €, e deve essere interamente sottoscritto e versato alla data della costituzione della società;
- I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro (non in natura) e devono essere versati all'organo amministrativo (e non in banca come avviene per le altre società di capitali);
- Gli amministratori devono necessariamente essere scelti tra i soci;
- Le quote non possono essere cedute a soci che non abbiano i requisiti di età visti sopra, a pena di nullità;
- L'atto costitutivo è esente da imposta di bollo e non sono dovuti onorari al notaio.

Attività professionali (artt.9 e 9 bis)

Vengono completamente abrogate le tariffe professionali. Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico ed il professionista

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986

cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

deve comunicare al cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale ed elaborare un preventivo di massima.

Per quanto riguarda le società tra professionisti, introdotte dalla Legge di stabilità 2012 (v. ns. bollettino informativo n.11/2011), viene stabilito che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da garantire la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ nelle deliberazioni dei soci.

IMU sui fabbricati delle imprese costruttrici (art.56)

I Comuni potranno ridurre l'aliquota dell'IMU fino allo 0,38 % per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non siano locati, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Modifiche all'IVA sugli immobili (art.57)

Le locazioni di immobili abitativi destinati ad alloggi sociali, previa opzione da parte del locatore da manifestare nel contratto, possono essere assoggettate ad Iva del 10% anziché essere considerate esenti; anche le cessioni dei suddetti immobili, sempre su opzione del cedente, possono essere assoggettate ad IVA anziché essere considerate esenti.

Nautica da diporto (art.60 bis)

Per evitare la fuga delle imbarcazioni dai porti nazionali a quelli dei paesi vicini, viene modificata la tassa di stazionamento che era stata introdotta pochi mesi fa con la Manovra Monti (v. nostro bollettino informativo n.1/2012 in cui dicevamo che *“Viene anche introdotta una tassa di stazionamento, calcolata giorno per giorno, dovuta da tutte le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche; la tassa è differenziata in funzione della lunghezza dello scafo, e sono previste riduzioni in base all'anzianità dell'imbarcazione”*).

Ora la tassa diventa annuale e non è più connessa allo stazionamento dell'imbarcazione, bensì al semplice possesso della stessa; anche in questo caso l'importo da pagare è differenziato in funzione della lunghezza dello scafo.

“Exit tax” (art.91)

In base all'articolo 166 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) le imprese che trasferiscono la sede all'estero senza contestualmente costituire una stabile organizzazione in Italia, vengono tassate sulle plusvalenze relative ai beni aziendali come se avessero ceduto gli stessi al valore normale.

Per tali imprese viene ora prevista la possibilità di richiedere la sospensione della tassazione fino al realizzo effettivo delle plusvalenze di cui sopra, secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale, purché il trasferimento della sede avvenga verso altri Paesi UE o aderenti

all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) rientranti nella *white list* e con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo di reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.

IMU degli enti non commerciali (art.91 bis)

Viene stabilito che gli enti non commerciali, pubblici o privati, (compresi gli enti religiosi), sono esonerati dall'IMU soltanto sugli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Nel caso di utilizzo misto dell'immobile, cioè sia per attività commerciali che non, l'esenzione si applica solo alla parte dell'immobile utilizzato per la parte non commerciale. Un apposito decreto ministeriale fissa le modalità di calcolo della proporzione tra attività commerciale e non commerciale.

Rivalsa IVA in caso di accertamento (art.93)

Il contribuente che subisce un accertamento IVA, qualora versi l'imposta accertata, le sanzioni e gli interessi, può rivalersi sull'acquirente del bene o del servizio, il quale – a sua volta – può esercitare il diritto alla detrazione nella dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta.

* * *

Con l'occasione ricordiamo anche che entro il 30/4 dovrà essere inviato lo spesometro relativo all'anno 2011 e che, rispetto al 2010, il limite di rilevanza delle operazioni scende da 25.000 € a 3.000 € (3.600 € per le operazioni non documentate da fattura).